

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 10/02/2004 n. 495

Se nella procedura negoziata, di cui all'art 37-quater, lett. b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., il promotore non ha i requisiti richiesti per il concessionario dall'art. 98 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., l'amministrazione non può arrestare la procedura di gara e consentire al promotore di integrare la documentazione o di associare altra impresa, ma deve disporre la sua esclusione e l'affidamento dei lavori al migliore degli altri concorrenti o anche al solo concorrente selezionato con la gara preliminare di cui alla lett. a) del medesimo articolo. Ciò in quanto la procedura negoziata ha un'indubbia natura concorsuale fra soggetti preselezionati nelle diverse fasi della procedura complessa e come tale, pertanto, non si sottrae né al principio di "par condicio", in forza del quale i concorrenti devono essere posti nelle stesse condizioni di partecipazione al confronto, anche sotto il profilo degli oneri procedurali concernenti la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'aggiudicazione, né al principio di "economicità e speditezza", da cui è retta l'azione amministrativa, che non consente un'interpretazione secondo la quale al promotore sarebbe accordata la facoltà di dimostrare anche in un secondo momento il possesso dei requisiti per l'aggiudicazione.